



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

BARREL RACING E POLE BENDING

NBHA ITALIA



INDICE GENERALE

---0---

- Art. 1 Atti sanzionabili
- Art. 2 Illecito sportivo ed obbligo di denuncia
- Art. 3 Le sanzioni disciplinari
- Art. 4 Modalità di applicazione delle sanzioni
- Art. 5 Circostanze aggravanti
- Art. 6 Circostanze attenuanti
- Art. 7 Valutazione delle circostanze
- Art. 8 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti
- Art. 9 Inosservanza delle sanzioni
- Art. 10 Recidiva
- Art. 11 Casellario
- Art. 12 Tentativo di infrazione
- Art. 13 Competenza degli Organi giudicanti 8
- Art. 13 bis Competenza funzionale
- Art. 14 Astensione e ricusazione
- Art. 15 Introduzione dell'azione disciplinare
- Art. 16 Procedimento
- Art. 17 Norme speciali per il giudizio dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale ed al Collegio dei
 Probiviri quale organo d' Appello
- Art. 18 Impugnazioni
- Art. 19 Diritto di difesa
- Art. 20 Forma delle comunicazioni
- Art. 21 Provvisoria esecuzione delle decisioni di primo grado
- Art. 22 Provvedimenti cautelari
- Art. 23 Sospensione del procedimento disciplinare
- Art. 24 Grazia
- Art. 25 Riabilitazione
- Art. 26 Verbali degli atti e sottoscrizione delle decisioni
- Art. 27 Procedimenti disciplinari nei confronti di minori
- Art. 28 Somministrazione di sostanze, uso e metodi doping
- Art. 29 Decorrenza delle sanzioni
- Art. 30 Prescrizione
- Art. 31 Modifiche ed integrazioni al regolamento sportivo nazionale
- Art. 32 Entrata in vigore



ART. 1 - ATTI SANZIONABILI

1. Costituiscono atti sanzionabili tutti i comportamenti, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto Associativo NBHA Italia, dal Regolamento Generale NBHA Italia e dal Regolamento di Giustizia Sportiva NBHA Italia, dai Regolamenti di settore e da tutte le disposizioni associative, nonché le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti associativi, o somme comunque dovute alla NBHA Italia (e per qualsiasi somma a tutto ciò connessa), ed infine, anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.

2. In particolare:

a) tutti gli atti irrispettosi, offensivi, minacciosi o di violenza in genere;
b) tutte le dichiarazioni lesive della onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Associativi centrali e periferici, associazioni, enti, tesserati, particolarmente se sono state rese a mezzo stampa, radio o televisione, e non vi sia stata rettifica tempestivamente pubblicata a norma della legislazione sulla stampa;
c) somministrazione od uso di sostanze o metodi doping;

d) utilizzo di metodi o sistemi di allenamento manifestatamente violenti, di sostanze o strumenti che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni e di atti compiuti sul cavallo, che esplichino mero sfogo o violenza.

3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i tesserati NBHA Italia, nonché se previsti ed esistenti agli affiliati ed aggregati, alle Scuole riconosciute, ai loro dirigenti, ai soci, agli istruttori ed agli accompagnatori delegati dei tesserati minorenni, laddove questi operino a qualsiasi titolo e livello in nome e per conto della NBHA Italia ; e che siano stati dalla stessa autorizzati ad usare il nome e logo della NBHA Italia.

4. I dirigenti, gli istruttori, gli accompagnatori delegati sono ritenuti corresponsabili a titolo di dolo o colpa degli illeciti disciplinari commessi dai tesserati appartenenti alla associazione di cui fanno parte, in occasione di manifestazioni sportive.

5. Dell'operato di Aggregati e Affiliati risponde direttamente chi li rappresenta ai sensi delle norme associative NBHA Italia.

6. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

7. I tesserati devono attenersi allo Statuto Associativo NBHA Italia, al Regolamento Generale NBHA Italia, al Regolamento di Giustizia Sportiva NBHA Italia, ai Regolamenti di settore ed a tutte le disposizioni associative;

8. I tesserati NBHA Italia e/o i soggetti di cui al precedente capo 3 (art.1) dichiarano di avere preso visione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, lo Statuto Associativo NBHA Italia, il Regolamento Generale NBHA Italia, il Regolamento di Giustizia Sportiva NBHA Italia, i Regolamenti di settore e tutte le disposizioni associative e regolamenti speciali;

La sottoscrizione del modulo di tesseramento e/o l'autorizzazione ad operare in nome e per conto della NBHA Italia e/o l'utilizzo del logo NBHA, implica la conoscenza integrale, e quindi l'accettazione senza riserva, dello Statuto Associativo NBHA Italia, del Regolamento Generale NBHA Italia, del Regolamento di Giustizia Sportiva NBHA Italia, dei Regolamenti di settore e di tutte le disposizioni associative e regolamenti speciali.

ART. 2 - ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNZIA

1. Rispondono di illecito sportivo i tesserati, nonché i soggetti di cui all'art. 1 capo 3 qualora compiano o consentano che altri compiano, in loro favore ed/o interesse, con qualsiasi mezzo, violazioni alla normativa sul doping e atti diretti ad alterare lo svolgimento di un Concorso, ovvero ad assicurare un vantaggio in classifica, a chicchessia.

2. Gli Ufficiali di Gara NBHA Italia, il Presidente e/o i Consiglieri Nazionali NBHA Italia, il Presidente e/o i Consiglieri Regionali, chi ricopre incarichi di Referenti Regionali a qualsiasi titolo e, in ogni caso, chi ricopre incarichi organizzativi, associativi ed esecutivi per la NBHA Italia, di ispezione o supervisione, di selezione e formazione, che comunque abbiano conoscenza di atti costituenti violazione disciplinare, e tutti i tesserati, nel solo caso di comportamento costituente illecito sportivo, commesso od in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediatamente al Giudice Sportivo Nazionale.

3. La violazione di detto dovere, comporta diretta responsabilità di colui che, pur avendone la possibilità, non



ha denunciato il fatto, ed il consequenziale avvio di procedimento disciplinare a carico del medesimo.

4. I soggetti di cui all'art. 1 capo 3, nonché i tesserati NBHA Italia, sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo che dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.

5. I soggetti di cui all'art. 1 capo 3, nonché i tesserati NBHA Italia, rispondono inoltre della mancata od inadeguata predisposizione di quanto necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.

6. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

ART. 3 - LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la censura;
- c) l'ammenda da € 50,00 fino ad € 5.000,00;
- d) la sospensione dell'attività agonistica da dieci giorni fino a cinque anni dell'incolpato e/o del cavallo;
- e) la sospensione da dieci giorni fino alla revoca definitiva da una carica o incarico associativo NBHA Italia o sociale; il ritiro da dieci giorni fino al ritiro definitivo, di un brevetto, di qualsiasi natura.
- f) la cancellazione dai ruoli associativi del cavallo;
- g) la radiazione.

ART. 4 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ED ESECUZIONE.

1. L'applicazione delle sanzioni deve essere proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse.

2. Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato a pena di nullità.

3. Nella scelta della specie e della entità della sanzione l'Organo giudicante deve tenere presente:

a. in quale ipotesi tra quelle previste dallo Statuto Associativo NBHA Italia, dal Regolamento Generale NBHA Italia, dal Regolamento di Giustizia Sportiva NBHA Italia, dai Regolamenti di settore e da tutte le disposizioni associative e/o regolamenti speciali, rientri il fatto oggetto di giudizio;

b. le norme che si intendono applicare;

c. il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica ed/o il ruolo, ed/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.

4. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analogo sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

ART. 5 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. La sanzione è aggravata quando dai fatti accertati emerge a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver agito per futili o abietti motivi;

d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove

e) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

f) aver determinato o concorso a determinare, con la propria infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

g) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

h) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;

i) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni **associative NBHA Italia** di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;



j) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli **Organi NBHA Italia, delle istituzioni giudicanti NBHA Italia** o di qualsiasi altro tesserato.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

ART. 6 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
- b) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole.

2. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze attenuanti sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze aggravanti o attenuanti, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del responsabile sono valutate solo riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 8 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga l'equivalenza, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.

3. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste, nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

ART. 9 - INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte, oltre ad essere automaticamente escluso dalla partecipazione alle competizioni e/o allo svolgimento di qualsiasi **attività NBHA Italia** e/o associativa, sino al momento in cui la sanzione non sia stata eseguita, sarà sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione.

2. Il mancato pagamento delle ammende inflitte, dopo un mese dalla comunicazione delle stesse, costituisce infrazione documentata a seguito della quale il **Giudice Sportivo Nazionale** provvederà alla instaurazione di nuovo procedimento disciplinare nelle forme del decreto a contraddittorio eventuale di cui al seguente art 15.

ART. 10 - RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

La pena può essere aumentata fino a un terzo:

- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;



- b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
- 2. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
- 3. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo capoverso del primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.
- 4. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
- 5. Spetta all'organo di Giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari
- 6. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
- 7. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità di sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

ART. 11 - CASELLARIO

- 1 E' istituito presso la NBHA Italia, sotto la vigilanza del Presidente della NBHA Italia un Casellario delle decisioni passate in giudicato di tutti gli Organi di Giustizia.
- 2 Tutti gli Organi di Giustizia sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio del Casellario copia delle decisioni di cui al comma precedente e dei relativi avvisi di avvenuta comunicazione .
- 3 L'Ufficio, non appena ricevute dette copie, provvederà alla iscrizione dei nominativi dei tesserati e dei soggetti di cui all'art 1 capo 3, ai quali sia stata comminata una sanzione nel Casellario.
- 4 Le informazioni contenute nel Casellario sportivo sono segrete; le stesse potranno essere comunicate esclusivamente agli Organi di Giustizia, in relazione ai procedimenti dinanzi gli stessi pendenti, ovvero ai settori associativi di competenza, ai soli fini della verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti per il conferimento di incarichi, cariche ed/o brevetti, oltre che agli stessi tesserati ed ai soggetti di cui all'art 1 capo 3 che facciano richiesta di avere copia del proprio certificato del Casellario.
- 5 L'ufficio che detiene il Casellario si assicura che le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia siano inserite in un Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo.

ART. 12 - TENTATIVO DI INFRAZIONE

- 1. Chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o chi ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi.
- 2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 13 - COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDICANTI

- 1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente a giudicare delle infrazioni disciplinari commesse dai tesserati e dai soggetti di cui all'art 1 capo 3 e rimesse alla sua cognizione.
- 2. E' competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere a) , b) c), d), e) dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia.
Per le sanzioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia è competente un collegio giudicante costituito dal Presidente NBHA Italia, dal presidente del Collegio dei Proviviri e dal Giudice Sportivo Nazionale.
Il provvedimento per le sanzioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia è assunto dagli Organi indicati, in composizione collegiale, con il consenso di almeno i due terzi dei componenti il collegio



3. Il Giudice Sportivo Nazionale è giudice monocratico competente a giudicare in primo grado per le violazioni commesse, anche all'estero, da tutti i tesserati NBHA Italia e dai soggetti di cui all'art 1 capo 3:
- in occasione di competizioni regionali, nazionali ed internazionali;
 - da chi ricopre cariche od incarichi associativi NBHA Italia, centrali o regionali;
 - nei casi di violazione delle norme sulla somministrazione di sostanze e metodi vietati e dopanti ai cavalli;
4. Il Collegio dei probiviri è competente a decidere delle violazioni in materia di doping umano ai sensi delle Norme Sportive Antidoping riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 ed è altresì competente a decidere:
- quale giudice di Appello sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Nazionale;
 - degli eventuali conflitti di competenza per territorio tra Presidenti di Giuria Regionali, nonché quelli per materia tra Presidenti di Giuria e il Giudice Sportivo Nazionale;
 - sulle istanze di astensione e sui ricorsi per ricusazione;
 - sulle istanze di riabilitazione.
5. Nella ipotesi di ricusazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, la decisione sulla ricusazione sarà devoluta al Giudice Sportivo Nazionale integrato dai membri del Collegio dei Probiviri non coinvolti dalla ricusazione.
6. Il Giudice Sportivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri e chiunque a qualsiasi titolo opera quale organo o membro di organo di Giustizia deve essere terzo ed imparziale;
7. I soggetti di cui al precedente capo 6, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla conclusione.

ART. 13 bis - COMPETENZA FUNZIONALE

1. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

ART. 14 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
- se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge.
 - se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - se alcuno dei suoi prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato, quando, sussistendo ragioni di astensione, non abbia presentato la relativa istanza.
4. L'istanza di astensione è proposta al **Collegio dei Probiviri** non appena il componente degli Organi di Giustizia che ravvisi l'esistenza di un motivo di astensione ne abbia conoscenza.
5. Il ricorso per ricusazione si propone, da parte di quella delle parti che ne ha interesse, **al Collegio dei Probiviri**, previo versamento di un deposito di euro 500, **come** stabilito per le impugnazioni al comma 3° dell'art. 18.



6. In caso di accoglimento del ricorso il deposito sarà restituito, in caso contrario sarà trattenuto dalla NBHA Italia .

7. Il ricorso deve indicare i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza dell'Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia diventata nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

8. La domanda di ricusazione non determina la automatica sospensione del procedimento, salvo che il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione disponga la sospensione temporanea di ogni attività o il compimento dei soli atti urgenti. In ogni caso il giudice ricusato non può pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

9. La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è presentata nelle forme e nei termini di cui al presente articolo. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

10. Il Collegio dei Probiviri in caso di accoglimento del ricorso per ricusazione indica, quando non sia uno dei suoi componenti ad esser stato ricusato, il componente in sostituzione scelto preferibilmente tra quelli supplenti al ricusato, se previsti.

Qualora oggetto di ricusazione sia stato un membro del Collegio dei Probiviri, spetta al Presidente della stessa indicare il componente in sostituzione. Nel caso in cui oggetto di ricusazione sia il Presidente, spetta al membro effettivo più anziano indicare il componente in sostituzione, scelto preferibilmente tra quelli supplenti, al ricusato, se previsti.

Laddove per i precedenti capoversi non siano previsti componenti supplenti, l'organo preposto potrà scegliere, nell'ambito dei tesserati NBHA Italia e/o dell'organigramma NBHA Italia, il componente supplente secondo il suo prudente apprezzamento.

Il componente supplente dovrà essere terzo ed imparziale, ed avere i requisiti di cui agli organi giudicanti.

11. Del pari indicherà quali tra gli atti compiuti dal giudice ricusato, dovranno essere ripetuti

12. Se ricusato è il Giudice Sportivo Nazionale, il Presidente del Collegio dei Probiviri, sentito anche il parere del Presidente Nazionale NBHA Italia, indicherà il Giudice supplente, se previsto, e/o il componente del Collegio dei Probiviri che sostituirà il Giudice Sportivo Nazionale per il solo procedimento per cui vi è stata ricusazione.

13. Il giudice di primo grado o i componenti del Collegio dei Probiviri non possono assumere incarico di membri supplenti di Organi di Giustizia, sia essi monocratici che collegiali, quando la supplenza cui sono chiamati riguarda un provvedimento da essi emesso come giudice monocratico o collegiale.

14. Del pari indicherà quali tra gli atti compiuti dal giudice ricusato, dovranno essere ripetuti.

ART. 15 - INTRODUZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. Titolare dell'azione disciplinare è il Giudice Sportivo Nazionale, il quale procede a seguito di rapporto, esposto, referto pervenuto da Organi associativi, Ufficiali di gara, tesserati e tutti i soggetti di cui all'art. 1 capo 3, ovvero d'ufficio, qualora sia venuto comunque a conoscenza di violazioni disciplinari nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Presidente di Giuria e/o Ispettore deve trasmettere, al Giudice Sportivo Nazionale, il giorno successivo alla gara, od, al più tardi entro tre giorni dal compimento di questa, i referti od i rapporti dei fatti avvenuti nel corso della stessa, rilevati direttamente dal Presidente o dagli altri Ufficiali di Gara, e che ritengono debbano essere oggetto di procedimento disciplinare.

3. Il rapporto o il referto deve essere sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o Ispettore unitamente agli Ufficiali di Gara che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo.

4. Questi debbono essere redatti in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare.

5. Tali rapporti e referti fanno fede fino a prova contraria.

6. Il Giudice Sportivo Nazionale, ricevuti gli atti di cui al primo comma, ovvero la notizia di interesse disciplinare, provvede immediatamente alla iscrizione della notizia nel Registro “Atti relativi a violazioni disciplinari”, e procede alle necessarie attività di indagine e controllo, che dovranno di norma essere concluse nel termine di 45 giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo proroga di 45 giorni, da assumersi, con provvedimento motivato da parte del Collegio dei Probiviri, caso per caso, ove le indagini e gli accertamenti necessitassero di particolare e complicata attività.

7. Qualora ritenga insussistente l’illecito disciplinare, provvede ad emettere provvedimento di archiviazione.

8. Nel caso in cui l’attività di indagine sia stata iniziata in seguito ad esposto od altro atto equipollente, il provvedimento di archiviazione dovrà essere comunicato a colui che ha inviato l’esposto o l’atto sopra detto ed al Comitato Regionale di appartenenza dell’esponente stesso se tesserato.

9. Qualora ritenga la sussistenza di comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare, esegue gli accertamenti ed indagini che ritiene opportuni (acquisizione di documenti, di filmati, audizione di persone informate, audizione dell’incolpato) e quant’altro ritenga utile e/od opportuno ai fini dell’accertamento. I documenti e notizie utili ai fini dell’accertamento dell’illecito, nonché eventuali audizioni di persone, sia esse interessate dall’illecito e/o terzi e/o testi di riferimento, e/o di chiunque abbia conoscenza diretta e/o indiretta dei fatti generatori dell’illecito, potranno essere acquisite con l’uso di qualsiasi mezzo anche telematici in genere.

I tesserati ed i soggetti di cui all’art. 1 capo 3 hanno l’obbligo di collaborazione con tutti gli Organi di Giustizia, la mancanza della collaborazione suddetta costituisce di per sé atto sanzionabile ai sensi dell’art. 1 comma punto primo del presente regolamento

10. Potrà, in particolare, ordinare l’esibizione di qualunque atto o documento ritenuti necessari per l’indagine e disporre l’acquisizione in copia che provvederà a datare e vistare all’atto dell’acquisizione.

11. All’esito dei predetti accertamenti:

a) ove ritenga di non aver conseguito idonea prova di responsabilità, dispone l’archiviazione del procedimento;

b) ove invece ritenga la sussistenza di sufficienti elementi di prova, eleva atto di incolpazione, che viene comunicato all’interessato/i.

12. L’atto di incolpazione deve, a pena di nullità, contenere:

- 1) il numero del Registro delle incolpazioni;
- 2) la specifica indicazione dei fatti contestati;
- 3) l’indicazione della violazione addebitata;
- 4) l’elencazione delle fonti di prova;
- 5) l’indicazione della facoltà di visionare il fascicolo e di estrarne copia.

13. Al contempo manda copia dell’atto di incolpazione e del fascicolo con i documenti che intende utilizzare per la dimostrazione dell’accusa alla segreteria del Presidente del Comitato Regionale NBHA Italia, territorialmente competente, che trasmette all’incolpato l’atto di incolpazione facendosi carico dell’avvenuto ricevimento della comunicazione.

La comunicazione dell’atto di incolpazione, anche con i documenti di cui al presente articolo, può essere, dal Giudice Sportivo Nazionale, inviata anche direttamente all’incolpato.

14. Il Giudice Sportivo Nazionale, qualora trattasi di infrazione, documentata dal rapporto o referto, di lieve entità, o che non necessiti di attività istruttoria, irroga la sanzione con provvedimento immediatamente esecutivo dandone comunicazione all’incolpato ed al Presidente del Comitato Regionale di appartenenza del medesimo.

Il Presidente del Comitato Regionale ne curerà l’esecuzione, e se richiesto anche la comunicazione del provvedimento, sotto la propria diretta responsabilità.

Le infrazioni di cui al presente articolo, sono sanzionabili con l’applicazione singola o cumulativa dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto;
- b) la censura;
- c) l’ammenda da € 50,00 fino ad €. 300,00;
- d) la sospensione dell’attività agonistica fino a giorni dieci giorno dell’incolpato e/o del cavallo;
- e) la sospensione fino a giorni dieci da una carica o incarico associativo NBHA Italia o sociale;



Il cavaliere destinatario del provvedimento disciplinare che dispone la sospensione e/o l'ammenda, non potrà partecipare ad alcuna attività agonistica se non previa decorrenza del termine di sospensione inflitta e/o del pagamento dell'ammenda comminata.

Il Presidente del distretto Regionale di appartenenza del sanzionato, avrà comunicazione dell'avvenuta decorrenza dei termini di sospensione e/o del pagamento dell'ammenda comminata. In mancanza non potrà consentire la partecipazione del sanzionato alle attività agonistiche.

15. Il presidente NBHA Italia curerà la comunicazione del provvedimento disciplinare e della sua cessazione anche a tutti i distretti regionali.

16. L'omissione di quanto previsto al precedente capo 13 e a14 costituisce in capo al Presidente del distretto Regionale violazione delle norme del regolamento sportivo ed in quanto tali sanzionabili.

17. Nel caso in cui non ravvisi l'applicabilità del procedimento per decreto, di cui al precedente comma 14 il Giudice Sportivo Nazionale promuove l'azione disciplinare secondo il rito ordinario.

18. L'incolpato potrà proporre opposizione, avverso il Provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale, dinanzi al Collegio dei Proibiviri, quale organo di appello, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, con atto contenente, a pena di inammissibilità, specifiche e motivate doglianze.

19. L'incolpato, contestualmente alla proposizione dell'atto di opposizione, potrà proporre istanza motivata di sospensione della esecuzione, nel caso di irrogazione della sanzione dell'ammenda ovvero di quella della sospensione.

In ipotesi di opposizione e' facoltà del Collegio dei Proibiviri disporre la convocazione dell'opponente nonché dei testi che intende ascoltare, inviando agli stessi debita comunicazione.

I documenti e notizie utili ai fini della decisione d'appello, nonché eventuali audizioni di persone, sia esse interessate dall'illecito e/o terzi e/o testi di riferimento, e/o di chiunque abbia conoscenza diretta e/o indiretta dei fatti generatori dell'illecito, potranno essere acquisite con l'uso di qualsiasi mezzo anche telematici in genere.

ART. 16 - PROCEDIMENTO

1. Il Giudice Sportivo Nazionale ricevuto il rapporto, l'esposto, il referto come previsto dall'art.15 capo 1, procede come previsto dall'art. 15 capo 6,7,8,9,10,11.

La comunicazione dell'atto di incolpazione dovrà essere inviata secondo quanto disposto all'art. 15 comma 13, personalmente all'interessato e/o dandovene comunicazione, per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale di appartenenza. Il tutto a mezzo Racc. A/r e/o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere lo scopo della comunicazione.

2. L'incolpato potrà, ricevuto l'atto di incolpazione, prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. L'incolpato, entro il perentorio termine di 15 giorni dalla ricezione dell'atto di incolpazione, a pena di decadenza da ogni e qualsiasi difesa, potrà depositare o comunicare memorie scritte, documenti, fotografie, filmati, potrà altresì depositare o comunicare la propria lista testi, che deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle circostanze sulle quali si intende farli sentire.

La documentazione a difesa dell'incolpato dovrà essere inviata direttamente al Giudice Sportivo Nazionale.

La documentazione a difesa dell'incolpato potrà essere inviata a mezzo Racc. A/r e/o con qualsiasi altro mezzo anche telematico, alla segreteria del Giudice Sportivo Nazionale e/o al luogo indicato nell'atto di incolpazione.

Il Giudice Sportivo Nazionale entro 15 giorni dalla ricezione dalle memorie dell'incolpato potrà inviare memorie di replica ed integrazioni probatorie. Potrà disporre l'audizione dei testimoni o acquisire dichiarazioni testimoniali con qualsiasi mezzo.

3. Se convocati i testimoni hanno l'obbligo di presentarsi nel luogo deputato indicato dal Giudice Sportivo Nazionale. L'assenza ingiustificata costituisce illecito disciplinare nei casi in cui essi siano soggetti all'ordinamento associativo della NBHA Italia.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale:

a) verifica la regolarità della documentazione inviata dall'incolpato;

b) acquisisce il materiale probatorio indicato dall'incolpato (documenti, video, fotografie, e quant'altro);

- c) interroga l'inculpato, se necessario, o se questi ne fa espressa richiesta nelle proprie note difensive, ed i testimoni che gli sono stati indicati e che ritiene utile ascoltare, in quanto in grado di riferire su circostanze pertinenti ai fatti contestati;
 - d) dispone gli ulteriori accertamenti che dovesse ritenere ancora necessari;
 - e) esaurita la fase istruttoria invita l'inculpato a precisare le rispettive richieste;
 - f) è ammessa una sola replica per parte;
 - g) l'organo giudicante, terminata l'assunzione delle prove richieste dalle parti, ove ne ritenga la necessità può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova altrimenti, subito dopo la chiusura della fase istruttoria, e/o entro gg. 15, redige la decisione.
 - h) La decisione sarà comunicata personalmente all'interessato e/o dandovene comunicazione, per il tramite della Segreteria Regionale di appartenenza. Il tutto a mezzo Racc. A/r e/o con qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo della comunicazione.
5. Durante il dibattimento l'inculpato ha diritto, laddove ne faccia espressa richiesta, di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni prima della decisione;
6. In tutti i gradi del procedimento, quando ne sia ravvisata la necessità, anche per mera opportunità logistica ed organizzativa, l'organo giudicante può disporre riunioni o raccogliere testimonianze, anche l'audizione dell'inculpato, attraverso qualsiasi mezzo o persona delegata.

ART. 17 - NORME SPECIALI PER IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI APPELLO

1. la Commissione di Appello, e costituita dal Collegio dei Proviviri composta da tre membri, tra i quali il Presidente, oltre il supplente come da Statuto NBHA Italia.
2. Il giudizio della Commissione di Appello viene espresso a maggioranza.
3. Nel caso di cui all'art.16, comma 4 lettera, a), b), c), d), e), f), g), ed in ordine alla necessità di assunzione di prove e/o di nuove prove nel giudizio, il Giudice Sportivo Nazionale può delegare un suo componente ovvero il Presidente e/o un Responsabile del distretto regionale del luogo ove il mezzo istruttorio deve essere espletato e/o qualsiasi altra persona appartenente all'organo associativo regionale ritenuta discrezionalmente idonea allo scopo, al quale può essere conferita specifica delega con indicazione delle prove da assumere.

ART. 18 - IMPUGNAZIONI

1. Tutte le decisioni che definiscono il giudizio di primo grado sono soggette ad impugnazione, che deve essere proposta entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti:
 - a) dalla lettura del dispositivo, quando contestualmente sia stata redatta anche la motivazione, se l'inculpato è presente personalmente;
 - b) dalla ricezione della comunicazione della motivazione della sentenza a mezzo raccomandata A.R., quando questa non sia stata redatta contestualmente o non vi sia stata la presenza dell'inculpato in sede di decisione.
2. L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di impugnazione, ed essere depositato o trasmesso, alla segreteria dell'Organo che ha emesso il provvedimento impugnato che provvederà alla trasmissione del fascicolo al giudice competente per l'appello; una copia deve essere contestualmente inviata alla segreteria della Presidenza della NBHA Italia.
3. Tutte le impugnazioni di decisioni che definiscono il giudizio di primo grado devono essere accompagnate dal contestuale deposito, mediante assegno circolare intestato alla NBHA Italia, di una somma di denaro pari a 300 euro; in caso di accoglimento dell'impugnazione il deposito sarà restituito.
4. Il mancato integrale versamento del deposito comporta la irricevibilità della impugnazione, che potrà comunque essere ripresentata fino alla scadenza dei termini di impugnazione.
5. Il Presidente dell'Organo giudicante di secondo grado, ricevuto dalla segreteria del Giudice di primo grado l'intero fascicolo del procedimento (il quale deve essergli trasmesso nel più breve tempo possibile), provvede, nei modi e con i termini previsti al precedente art. 15) alla convocazione delle parti, se necessaria, per la trattazione del giudizio di secondo grado.
6. Il Giudice dell'impugnazione decide sulla base degli atti acquisiti nel procedimento di primo grado, nei termini indicati all'art. 16. capo 4.5.6
7. Non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

L'impugnante ed il Giudice Sportivo Nazionale possono proporre nuove prove unicamente qualora la loro necessità, ritenuta dall'Organo di appello indispensabile al fine della decisione, sia emersa successivamente alla definizione del giudizio di primo grado oppure qualora dimostrino di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a loro non imputabile.

8. Con l'impugnazione non si possono sanare irregolarità procedurali commesse nel giudizio di primo grado.

9. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito senza rinvio.

10. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità erroneamente dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.

11. Se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

12. Se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

13. Se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

14. Il Giudice di appello, se rileva una nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.

15. In caso di impugnazione del solo incolpato, la sanzione irrogata non potrà essere aumentata.

ART. 19 - DIRITTO DI DIFESA

1. Il soggetto nei confronti del quale vengono svolti accertamenti, dal momento in cui riceve la prima convocazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale, o da altri Organi di Giustizia, può farsi assistere, a sue spese, ma non rappresentare durante gli interrogatori ed in seguito dinanzi gli Organi giudicanti, da un difensore, presentare memorie, scritti ed indicare temi di indagine.

2. Il difensore dell'incolpato ha facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, che potrà sottoporre sia al Giudice Sportivo Nazionale che, su sua indicazione ed autorizzazione, ad altro Organo Giudicante.

ART. 20 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Il tesserato o i soggetti di cui all'art. 1 capo 3 deve, all'atto del tesseramento, indicare il domicilio e/o eventuali mezzi telematici (fax, email etc.) presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni, comprese quelle relative ad eventuali procedimenti disciplinari, e comunicare ogni variazione del medesimo al Comitato Regionale presso il quale è iscritto.

In mancanza di espressa indicazione di domicilio o mezzi telematici come sopra indicati, ai fini delle comunicazioni è da intendersi domicilio eletto la sede della segreteria del distretto regionale NBHA Italia di appartenenza.

2. In caso di mancata comunicazione di variazioni del domicilio, le comunicazioni eseguite in quello indicato saranno ritenute validamente eseguite, e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza che il tesserato ne abbia avuto.

3. Le comunicazioni possono essere eseguite con i mezzi ritenuti di volta in volta i più opportuni: raccomandata, telegramma, fax., e-mail. Le comunicazioni ai testimoni possono effettuarsi anche per mezzo del telefono.

4. Le decisioni rese dagli Organi di Giustizia, salvo il disposto del comma due dell'art. 21, saranno comunicate a cura della segreteria dell'Organo che le ha emesse:

a) all'incolpato con i mezzi ritenuti di volta in volta più opportuni, purchè ne sia provato l'avvenuto ricevimento.

b) al Presidente della NBHA Italia;

c) al o ai Comitati Regionali cui appartengono i soggetti interessati dalle decisioni;

d) all'Associazione presso la quale il tesserato è iscritto;



e) ai dipartimenti competenti a dare attuazione agli effetti delle sanzioni;

ART. 21 - PROVVISORIA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI PRIMO GRADO

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive, anche se non sono ancora passate in giudicato.
2. La esecutorietà decorre dalla lettura della motivazione, pur se redatta in forma stringata, e del dispositivo nel caso di presenza dell'incolpato alla detta lettura al termine del dibattimento, ovvero, negli altri casi, dalla data di ricevimento della comunicazione della sentenza a mezzo raccomandata a.r.
3. La presentazione dell'impugnazione, così come la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame, non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente dell'Organo competente a decidere sul gravame ovvero il componente dallo stesso all'uopo designato in caso di suo grave impedimento, su istanza dell'incolpato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi ragioni, specificamente dedotte e documentate dal medesimo, può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
4. In caso di sospensione di una autorizzazione a montare, il Comitato Regionale di appartenenza del tesserato dovrà curare il ritiro della stessa, dandone sollecita conferma al Giudice Sportivo Nazionale, al Presidente della NBHA Italia che ne curerà la comunicazione a tutti i Comitati Regionali.
5. In caso di riforma od annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati e non potranno comunque risultare dal certificato del Casellario.

ART. 22 - PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. Gli Organi Giudicanti di primo grado possono emettere nei casi di particolare gravità ed urgenza, provvedimento cautelare di sospensione dell'incolpato dall'esercizio di ogni attività agonistica, ovvero dai compiti ed attività conseguenti a cariche od incarichi associativi, o di cui ad un brevetto.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono evidenziare la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e/o l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e/o la reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. Il provvedimento può essere modificato o revocato dal giudice prima della conclusione del dibattimento.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento cautelare, a pena di nullità deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità dell'incolpato, la descrizione del fatto addebitato, l'indicazione delle norme violate.
 - la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per la adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - l'esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del Giudice.
6. Il provvedimento cautelare deve essere comunicato all'incolpato, al Comitato Regionale di appartenenza del tesserato dei soggetti di cui all'art. 1 capo 3, nonché al Presidente della NBHA Italia che ne curerà la comunicazione a tutti i Comitati Regionali
7. L'incolpato potrà proporre reclamo avverso il provvedimento dinanzi al Giudice di secondo grado, con ricorso motivato, da inviare alla segreteria dell'Organo che dovrà adottare provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'impugnazione con copia contestualmente inviata al Giudice Sportivo Nazionale ed al Presidente della NBHA Italia entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
8. Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per l'impugnazione delle decisioni del giudice di primo grado, con esclusione del deposito dell'importo stabilito per l'appello.
9. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà emesso dal presidente dell'organo di secondo grado o da un suo componente all'uopo designato dal Presidente in caso di suo grave impedimento in tutti gli altri casi.



ART. 23 - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Qualora l'accertamento dei fatti costituenti l'oggetto del procedimento disciplinare sia già sottoposto al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, l'Organo dinanzi al quale pende il procedimento potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il procedimento disciplinare sino all'esito del predetto.

ART. 24 - GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.

2. La grazia è un provvedimento di competenza del Presidente NBHA Italia, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri e del Giudice Sportivo Nazionale.

Il provvedimento di grazia è assunto dagli organi indicati, in composizione collegiale, con il consenso di almeno i due terzi dei componenti il collegio.

3. La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla sanzione principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una sanzione di specie diversa; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri ed al Presidente della NBHA Italia ed al Giudice Sportivo Nazionale.

ART. 25 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa, su istanza del sanzionato al Presidente NBHA Italia, a condizione che:

a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;

b) il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

2. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.

3. Il Presidente potrà acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione.

4. Il Presidente NBHA Italia, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri e del Giudice Sportivo Nazionale, si pronuncia entro il termine di 25 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il provvedimento di riabilitazione è assunto dagli organi indicati, in composizione collegiale, con il consenso di almeno i due terzi dei componenti il collegio

La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso il Casellario. La segreteria del Presidente NBHA Italia inoltre, nel termine di 7 giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R. .

5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti.

La revoca della riabilitazione è decisa dal Collegio dei Probiviri su ricorso del Giudice Sportivo Nazionale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

ART. 26 - VERBALI DEGLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE DELLE DECISIONI

1. Di tutti gli atti istruttori compiuti dagli Organi di disciplina, deve essere redatto processo verbale debitamente sottoscritto dalle parti, da coloro che hanno reso testimonianza e dai componenti dell'Organo che hanno assunto la deposizione.

2. Le decisioni degli Organi disciplinari collegiali sono assunte a maggioranza, e debbono essere sottoscritte da almeno due dei componenti, tra i quali obbligatoriamente l'estensore della motivazione.



ART. 27 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI MINORI

1. Le iniziative difensive che spettano all'inculpato minorenni, o che il medesimo ha diritto di assumere nell'ambito del procedimento disciplinare, debbono essere compiute da chi esercita la potestà parentale.
2. Nel caso in cui l'inculpato sia un minorenni, dovrà essere convocato uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o tutoria e l'istruttore del minore.

ART. 28 - SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE, USO E METODI DOPING

1. L'Organo di disciplina, nel giudicare i casi di uso di sostanze che rientrano nell'elenco delle sostanze vietate, in quanto rientranti nella specifica normativa elaborata dal CONI, e dal Regolamento veterinario in relazione alle sostanze dopanti e di cui è proibita la somministrazione ai cavalli, dovrà attenersi alle prescrizioni di cui alle dette norme, sia per quanto attiene le procedure, sia per quanto attiene le sanzioni da infliggere.
2. In caso di positività al doping umano ai sensi delle Norme Sportive Antidoping del CONI riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 da parte dei tesserati, il Giudice Sportivo Nazionale o il Collegio dei Probiviri dovrà darne immediata comunicazione agli organi competenti fornendo tutta la necessaria collaborazione.

ART. 29 - DECORRENZA DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni hanno effetto, come previsto dall'art.21, dal momento in cui la decisione è stata comunicata con le modalità di cui al presente Regolamento al soggetto nei cui confronti è stata assunta.

ART. 30 - PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si estinguono per prescrizione dopo tre anni dalla loro commissione.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono dopo otto anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione, per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è prevista dal presente regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
6. Sono cause interruttive del corso della prescrizione:
 - l'interrogatorio davanti al Giudice Sportivo Nazionale;
 - l'invito a presentarsi al Giudice Sportivo Nazionale o altro Organo Giudicante per rendere l'interrogatorio;
 - la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.
 - la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel primo e nel secondo comma possono essere prolungati oltre la metà.
8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'inculpato.

ART. 31 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE.

1. Ogni modifica o integrazione al regolamento sportivo nazionale sarà deliberata dal Consiglio Nazionale NBHA Italia, sentito il parere della Commissione Tecnica e del Giudice Sportivo Nazionale.
2. Le modifiche ed integrazioni del regolamento sportivo nazionale, e comunque ogni e qualsiasi altra comunicazione degli Organo direttivi NBHA Italia, si intendono comunicate ai tesserati con la pubblicazione delle stesse sul sito della NBHA Italia.

Art. 32 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 14/03/2013.